Il Sole 24 ORE

Data 02-02-2012
Pagina 34
Foglio 1

Respinte le richieste di modifica

Stretta sulla scuola senza deroghe

Fabio Venanzi

Le novità introdotte dall'articolo 24 della riforma Monti non trovano deroghe nel decreto legge milleproroghe per il personale del comparto scuola. Nel testo approvato dalla Camera non c'è, infatti, traccia degli emendamenti (6.19 e 6.306) che puntavano a introdurre il termine del 31 agosto 2012 per il personale della scuola che avesse maturato i requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge Salva-Italia.

Le regole sulle cessazioni per questo comparto sono disciplinate dall'articolo 59, comma 9 della legge 449/1997. Fino al 31 dicembre 2011, la norma prevedeva che la cessazione dal servizio avvenisse dalla data d'inizio dell'anno scolastico (1° settembre) a condizione che si maturasse il requisito anagrafico e/o contributivo entro il 31 dicembre dello stesso anno; in altri termini si poteva ottenere un "abbuono" massimo di quattro mesi rispetto ai requisiti ordinari nel caso in cui i requisiti venissero perfezionati dopo il 31 agosto, ma entro fine anno. Il corpo docente era stato risparmiato dall'applicazione della finestra mobile nell'ordinamento pensionistico disposta dall'articolo 12 del Dl 78/2010.

Successivamente, la manovra di Ferragosto (Dl 138/2011) – per conseguire maggiori economie in campo previdenziale – ha modificato questo articolo prevedendo che per coloro i quali perfezionassero i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'accesso al trattamento pensionistico sarebbe avvenuto al 1° settembre dell'anno successivo alla maturazione dei requisiti.

L'intreccio delle norme preesistenti con gli inasprimenti introdotti dalla riforma Monti potrebbe prolungare, per i soggetti che avrebbero maturato la quota "96" con i requisiti minimi nel 2012 (con 60 anni di età e 36 di contributi), l'attività lavorativa anche di sei anni. Un intervento normativo avrebbe comportato l'introduzione di un'ulteriore deroga come quella già prevista nell'articolo 24, comma 15-bis, relativa ai soggetti che, dipendenti del settore privato, avrebbero maturato prima della riforma la quota 96 nel 2012 e che otterranno il pagamento della pensione al compimento del 64esimo anno di età invece degli ordinari limiti previsti. Finora, però, le valutazioni di contenimento della spesa e il problema di reperire risorse per fronteggiare le maggiori uscite derivanti dalla deroga sono state considerate prevalenti.

IL PROBLEMA
L'intreccio fra manovra di Ferragosto e riforma Monti rischia di ritardare l'uscita anche di sei anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partita pensioni, decide il Senato

FONDI IMMOBILIARI

Stretta sulla scuola senza deroghe

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.